



Accordo tra Italia e Corea del Sud in materia di vacanze-lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

A.C. 2275

Dossier n° 152 - Schede di lettura
6 maggio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2275
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
trasmissione alla Camera:	3 aprile 2014
assegnazione:	16 aprile 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, XI Lavoro, XII Affari Sociali e XIV Politiche dell'Unione Europea

Contenuto dell'accordo

Il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo sudcoreano in materia di vacanze-lavoro, fatto a Seul il 3 aprile 2012, **è stato approvato dal Senato il 2 aprile scorso.**

L'Accordo si inserisce nel rinnovato impulso alle relazioni tra Italia e Sud Corea a partire dal 2004, 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. In questo contesto sono stati organizzati eventi e manifestazioni promozionali dell'Italia sia dal punto di vista culturale che economico-commerciale, quali la rassegna Italia in Corea del 2008 e la missione imprenditoriale italiana del 2011.

L'Accordo in materia di vacanze-lavoro tra i due Paesi intensifica la reciproca collaborazione, agevolando le procedure per l'ingresso e il soggiorno dei rispettivi cittadini per lunghi periodi di vacanza, con possibilità di svolgere un impiego occasionale a completamento della disponibilità dei mezzi finanziari richiesti, soprattutto in favore dei cittadini più giovani dell'Italia e della Corea del Sud.

L'Accordo in esame si compone di **8 articoli.**

Gli articoli 1 e 2, assolutamente speculari, riportano le condizioni alle quali rispettivamente la Repubblica italiana e la Repubblica sudcoreana accorderanno visti d'ingresso ai cittadini dall'altra Parte per vacanze-lavoro.

È previsto il rilascio ai cittadini dell'altra Parte contraente, attraverso le rispettive reti diplomatico-consolari, di visti multipli per vacanze-lavoro valevoli 12 mesi, purché i richiedenti non abbiano precedentemente usufruito di un visto dello stesso tipo; siano cittadini coreani o italiani residenti nei rispettivi Paesi; abbiano come obiettivo prioritario di trascorrere un periodo di vacanza nel territorio dell'altra Parte, all'interno del quale un lavoro sia solo un aspetto marginale e non ragione principale del soggiorno; abbiano un'età compresa tra i 18 e i 30 anni e non abbiano familiari al seguito; siano in possesso di un passaporto di validità non inferiore a 18 mesi; siano in possesso altresì di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o dei fondi sufficienti per acquistarlo; siano in possesso di fondi sufficienti al proprio mantenimento durante il periodo di soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, e in conformità alla normativa in essa vigente; siano in possesso di un'assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente; dimostrino, infine, di non avere condanne penali a carico.

In questo contesto, i due Governi potranno rilasciare ai cittadini dell'altra Parte fino a 500 visti per vacanze-lavoro ogni anno, ma eventuali variazioni sul numero dei visti non saranno considerate emendamenti all'Accordo in esame, bensì meramente confermati tramite i canali diplomatici. I permessi di soggiorno così rilasciati consentiranno ai beneficiari di svolgere occasionalmente un'attività lavorativa per

completare i mezzi finanziari a loro disposizione. Tuttavia, il permesso di soggiorno per vacanze-lavoro non può essere esteso né convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno. Inoltre, esso non dà diritto ad ottenere visti per ricongiungimento familiare o comunque per motivi familiari. I cittadini italiani o coreani che hanno fatto ingresso nel territorio dell'altra Parte muniti di visto per vacanze-lavoro potranno svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a sei mesi con lo stesso datore di lavoro, alle condizioni legislative del Paese ospitante in materia di lavoro e previdenza sociale.

E' richiesto ai cittadini di ciascuna Parte il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese ospitante, nonché di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito della vacanza-lavoro - in particolare, **non è consentito di assumere lavori a tempo indeterminato.**

L'articolo 3 prevede che le Parti, nel minor tempo possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame, si comunicheranno i riferimenti normativi relativi all'attuazione di esso, nonché le eventuali variazioni apportate alla normativa nazionale. E' inoltre previsto che, per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo sarà applicato anche in conformità alla legislazione comunitaria, salvaguardando in tal modo gli obblighi derivanti al nostro Paese dalla sua appartenenza all'Unione europea. Le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro Paese, pur in possesso di un visto per vacanze-lavoro, ovvero espellerli dal proprio territorio, qualora ritenuti indesiderabili.

L'articolo 4 riguarda l'eventuale sospensione dell'Accordo, che potrà verificarsi in tutto o in parte, per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica, con notifica alla controparte attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 5 prevede che ogni controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo in esame sarà risolta dalle Parti, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziati attraverso i canali diplomatici.

Ai sensi dell'**articolo 6** l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per recepire l'Accordo nel proprio ordinamento giuridico. Eventuali emendamenti all'Accordo (**articolo 7**) potranno essere apportati consensualmente per iscritto in qualsiasi momento tra le due Parti tramite i canali diplomatici, ed entreranno in vigore secondo la stessa procedura prevista per l'Accordo.

Infine, in base all'**articolo 8**, l'Accordo potrà essere denunciato previa comunicazione scritta tramite i canali diplomatici, con almeno sei mesi di anticipo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica **si compone di tre articoli**: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relazione tecnica che accompagna il provvedimento **non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo**, poiché i visti per vacanze-lavoro saranno soggetti alle stesse tariffe dei visti ordinari.

Il disegno di legge è altresì corredato di **Analisi tecnico-normativa (ATN)**, dalla quale emerge che l'Accordo in esame si integra nel quadro normativo previgente tra l'Italia e la Corea del Sud in materia di lavoro, costituito dall'Accordo sulla previdenza sociale del 3 marzo 2000 tuttora in vigore. Inoltre, si rileva come l'esecuzione dell'Accordo non richieda l'adozione di atti normativi né presenti incidenza sul quadro normativo vigente italiano.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.).